

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
QUALITY PROJECT  
Via Cassina, 17 – 38023 Cles (TN)  
Tel. 0463 625060 – Fax 0463 609959  
C. Fisc. e Part. IVA 01904910229  
Accreditamento formativo sicurezza:  
n° 1160 P.A. Trento

Spett.le ditta  
**Retrosystem**  
Via dei Gigli 3  
38033 Cavalese (Tn)

Cles, 4 ottobre 2019

OGGETTO: **Quesito** sull'applicabilità della Direttiva macchine al **Sistema Retrosystem**

### Premessa

Un **sistema Retrosystem** (codici delle versioni: TTxAy, AAxAy, RRxAy, RBxAy, dove x è un numero intero indicante il numero di assali autosterzanti comandati e y può essere C o S a seconda del sensore usato) è costituito da un software e da un insieme di dispositivi elettronici che gestiscono un sistema idraulico. Il tutto per essere installato su di un assale autosterzante esistente su un veicolo o suo rimorchio allo scopo di guidarlo in manovra.

Se il Sistema, destinato a un qualsivoglia assale o veicolo, fosse ipoteticamente soggetto alla Direttiva macchine, non potrebbe che essere una quasi-macchina<sup>1</sup>. Infatti, per costituire una 'macchina' nel senso stretto, oltre che equipaggiato di un sistema di azionamento e composto di componenti di cui almeno uno mobile, dovrebbe anche avere un'applicazione ben determinata in quanto immesso in servizio singolarmente<sup>2</sup>, applicazione che il Sistema Retrosystem da solo non possiede.

Infatti, un Sistema Retrosystem è *'un prodotto simile alla 'macchina' nel senso stretto (vale a dire un 'insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile'), ma manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata. Deve essere sottoposto a un'ulteriore fase di costruzione per diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria applicazione ben determinata'*<sup>3</sup>. Questa ulteriore fase di costruzione è il montaggio sull'assale e, quindi, sul veicolo.

---

<sup>1</sup> Quasi-macchina (articolo 2-g, Direttiva macchine): *Insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva.*

<sup>2</sup> *'Machinery' must be useable for a specific application as applying to the complete machine and its intended use* (Commissione europea, Linee guida alla Direttiva Macchine, giugno 2017, par. 35).

<sup>3</sup> Commissione europea, Linee guida alla Direttiva Macchine, giugno 2017, par. 46



### Caso di Sistema destinato ad assale di autoveicolo

L'art. 1, comma 2, punto e. della Direttiva Macchine esclude dal campo di applicazione *i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della Direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*<sup>4</sup>, escluse le macchine installate su tali veicoli.

- a) Ricordando che una quasi-macchina può essere messa in servizio solo quando la macchina *finale in cui deve essere incorporata sarà dichiarata conforme* alla direttiva macchine (vedere par. 'Risposta al quesito', punto B), è evidente che, essendo escluso dalla direttiva il veicolo completo, lo sono anche l'assale e le sue apparecchiature.
- b) Il Sistema non può nemmeno essere interpretato come 'macchina installata su un veicolo', perché in quel caso il veicolo funge da attrezzatura portante impiegata solo per movimentare macchine non dotate di moto proprio.  
Rientrerebbero in quella casistica le 'attrezzature intercambiabili' (Direttiva macchine, art. 1, comma 1-b), che infatti hanno sempre un'applicazione determinata, quella di modificare lo scopo della macchina su cui sono montate (ad esempio un dispositivo spargisale, una lama neve, ecc.).

### Caso di Sistema destinato ad assale di macchina agricola semovente

L'art. 1, comma 2, punto e. della direttiva esclude dal campo di applicazione *i trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE*<sup>5</sup>, escluse le macchine installate su tali veicoli.

Si noti prima di tutto che in questo caso non sono esclusi i rimorchi e semirimorchi, che saranno trattati al seguente punto.

Poi, viene esclusa la direttiva macchine solo per i rischi che sono trattati nella Direttiva Trattori, inteso che per altri rischi la Direttiva macchine è applicabile. Tuttavia il nuovo Regolamento 167/2013<sup>5</sup> tratta tutti i rischi e rende non più necessaria l'applicazione della Direttiva macchine, tanto che l'art. 77 ha modificato la Direttiva Macchine, togliendo le parole '*per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE*'<sup>6</sup>.

Pertanto, si possono dedurre le medesime conclusioni del caso precedente (riguardante gli assali per autoveicoli) anche nel caso degli assali, e relative attrezzature, destinati ai trattori agricoli e forestali.

---

<sup>4</sup> Direttiva 70/156/CEE, art. 1: *S'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole.*

Rientrano pertanto in questa categoria tutti i veicoli industriali.

<sup>5</sup> La Direttiva 2003/37/CE è stata abrogata e sostituita dal Regolamento 167/2013 'Regolamento trattori', applicabile anche ai rimorchi e alle attrezzature intercambiabili trainate (art. 2)

<sup>6</sup> *The new Regulation 167/2013 was drafted to cover all risks including those previously covered by the Machinery Directive, and so a complete exclusion could be made. This change was anticipated when the Machinery Directive 2006/42/EC was adopted [...].* (Commissione europea, Linee guida alla Direttiva Macchine, giugno 2017, par. 53).



### Caso di Sistema destinato ad assale di macchina agricola trainata

Siccome l'art. 1, comma 2, punto e. della Direttiva Macchine non esclude dal suo campo di applicazione i rimorchi, trainati e spinti, essi devono rispettare sia la Direttiva Macchine (per i requisiti di salute e sicurezza), sia la Direttiva Trattori (per la circolazione stradale sicura) <sup>7</sup>.

#### ⇒ Risposta al quesito


A) Il sistema Retrosystem, se destinato ad assali di macchine agricole semoventi e di veicoli commerciali e industriali, non è soggetto alla Direttiva macchine 2006/42/CE e non può essere marcato CE ai sensi della stessa.

B) Se, invece, è destinato ad una macchina agricola trainata, è soggetto alla Direttiva macchine 2006/42/CE come 'quasi-macchina'.

Requisiti per l'immissione sul mercato:

- non può essere marcato CE ai sensi della direttiva macchine, in quanto quasi-macchina,
- deve essere accompagnato da istruzioni di montaggio complete,
- le istruzioni devono essere corredate da una 'Dichiarazione di incorporazione', riportante tra l'altro che *'non deve essere messo in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporato non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva'* (allegato VIIB, p.to 6).

C) Quanto riportato ai punti A e B non esclude che il Sistema possa essere marcato CE ai sensi di altre direttive o regolamenti europei <sup>8</sup>.



*Alberto Pilloni*

---

<sup>7</sup> The requirements for the safe road circulation of such trailers and towed machinery are harmonised by Regulation (EU) No 167/2013 while the health and safety requirements of such machinery remain subject to the Machinery Directive (Commissione europea, Linee guida alla Direttiva Macchine, giugno 2017, par. 53).

<sup>8</sup> Ad esempio la Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, qualora possedesse dei dispositivi elettronici potenzialmente suscettibili di risentire di campi elettromagnetici esterni e non vi fossero regolamentazioni specifiche.

